

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 122 def.

Bruxelles, 25 marzo 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità
tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco,
del sorgo e del frumento duro

(presentata dalla Commissione)

1

RELAZIONE

In seguito all'adozione del nuovo regolamento di base relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, è opportuno adattare le disposizioni del regolamento che fissa le qualità tipo dei cereali per quali sono fissati i prezzi comuni.

Si propone di stabilire, per il frumento tenero, una sola qualità tipo per il prezzo di intervento, il prezzo indicativo e il prezzo di entrata, basata sulla qualità tipo attualmente fissata per l'intervento. Per gli altri cereali, si propone di estendere al prezzo di entrata la qualità tipo attualmente applicabile al prezzo di intervento e al prezzo indicativo.

Progetto

REGOLAMENTO (CEE) N. /93 DEL CONSIGLIO

de

che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità
tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco,
del sorgo e del frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare
l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la fissazione di un
prezzo indicativo, di un prezzo di entrata e di un prezzo di intervento uguali
per i principali cereali; che, di conseguenza, non è più necessario definire una
qualità diversa per il frumento tenero a seconda del tipo di prezzo;

considerando che il prezzo di entrata non è più derivato dal prezzo indicativo e
che pertanto è opportuno estendere l'applicazione della qualità tipo, fissata per
il prezzo di intervento e il prezzo indicativo, anche al prezzo di entrata,

(1) GU n. L 181 del 1°. 7.1992, pag. 21

(2) GU n. L

(3) GU n. L

(4) GU n. L

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2731/75 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo di intervento, il prezzo indicativo e il prezzo di entrata del frumento tenero è definita secondo i criteri fisici e tecnologici seguenti:

1) Criteri di qualità fisica :

- a) frumento tenero, sano, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale;
- b) tenore di umidità : 14%;
- c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base, di qualità perfetta : 5%, di cui:
 - percentuale di chicchi spezzati : 2%;
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 1,5% (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazione del germe e i chicchi che sono riscaldati con l'essiccazione);
 - percentuale di chicchi germinati : 1%;
 - percentuale di altre impurità : 0,5% (per altre impurità si intendono i chicchi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insetti);
- d) peso specifico : 76 chilogrammi per ettolitro;

2) Criteri di qualità tecnologica :

- la pasta ottenuta da questo frumento non è collosa nella lavorazione meccanica;
 - il tenore di proteine (N x 5,7), rispetto alla materia secca, è superiore o uguale all'11,5%;
 - l'indice di Zéleny è superiore o uguale a 25;
 - l'indice di caduta di Hagberg è superiore o uguale a 230, compresi i 60 secondi di tempo per la preparazione (agitazione)".
2. Agli articoli 2, 3, 4 bis e 5, i termini "il prezzo indicativo e il prezzo di intervento" sono sostituiti dai termini "il prezzo indicativo, il prezzo di intervento e il prezzo di entrata".
3. All'articolo 6, lettera b), i termini "secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75" sono sostituiti dai termini "secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

S C H E D A F I N A N Z I A R I A		DATA: [REDACTED]	
1. LINEA DI BILANCIO: 101 (articolo)		STANZIAMENTI: 2.144 Mio ECU	
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro			
3. BASE GIURIDICA: Articolo 43 del trattato			
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Fissazione delle qualità tipo			
5. INCIDENZE FINANZIARIE	Periodo di 12 mesi (Mio ECU)	Esercizio in corso (93) (Mio ECU)	Esercizio success. (94) (Mio ECU)
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (INTERVENTI)	p.m.	p.m.	p.m.
	1995	1996	1997
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	p.m.	p.m.	p.m.
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA			
5.2 METODO DI CALCOLO:			
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			XXXXX
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SI
OSSERVAZIONI:			

COM(93) 122 def.

DOCUMENTI**IT****03**

N. di catalogo : CB-CO-93-145-IT-C

ISBN 92-77-53927-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo